

Roma, 11 settembre 2014

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Milano n. 53
00184 ROMA

Onorevole Banca d'Italia,

Oggetto: Osservazioni al secondo documento di consultazione di Banca d'Italia sulle società fiduciarie.

Con riferimento al secondo documento di consultazione concernente le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, "Provvedimento"), codesta Banca d'Italia fornisce per la prima volta specifiche istruzioni di vigilanza per le società fiduciarie su cui la scrivente Associazione rivolge le seguenti osservazioni:

**TITOLO VI – Capitolo 2 – SOCIETA' FIDUCIARIE – SEZIONE I –
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa

Con riguardo alle società fiduciarie si usa l'espressione c.d. "statiche". Nonostante sia una formula accreditata nella prassi, non pare più corrispondente alla natura ed alla attività delle società fiduciarie e quindi si suggerisce di sopprimerla.

Con riferimento all'attività svolta si fa riferimento all'attività di "gestione e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti". Si suggerisce di sopprimere la parola "gestione" non coerente con le attività istituzionali previste dalla legge istitutiva del 1939, che si limita a menzionare quella di "amministrazione", e che potrebbe creare confusione con l'attività di gestione individuale di portafogli riservata alla società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo delle SIM.

Sempre con riferimento all'attività svolta per quel che riguarda le modalità si usa l'espressione *“realizzando in tal modo la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla società fiduciaria”*. Si suggerisce di introdurre dopo la parola *“realizzando”* la seguente espressione *“nel caso agiscano in nome proprio e per conto del cliente”*, considerato che le società fiduciarie, nell'amministrare i beni dei clienti, possono agire anche in nome e per conto degli stessi realizzandosi l'intestazione dei beni solo nel primo caso.

In merito alla definizione di *“stretti legami,”* al punto 2) si usa l'espressione *“è controllato dalla società fiduciaria”* ed al 5) *“è partecipato dalla società fiduciaria”*. Al riguardo si suggerisce di inserire l'espressione *“in proprio”*, altrimenti vi potrebbero ricadere, paradossalmente, anche le intestazioni derivanti da attività istituzionale compiuta su mandato fiduciario per conto terzi.

TITOLO VI – Capitolo 2 – SOCIETA' FIDUCIARIE – SEZIONE II – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Come noto, la vigente normativa prevede un regime di duplice autorizzazione. Infatti, mentre da un lato resta ferma l'autorizzazione ai sensi della l. n. 1966/1939 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dall'altro lato le società fiduciarie che alternativamente: (i) siano soggette al controllo, diretto o indiretto, di una banca o di un intermediario finanziario; oppure (ii) siano costituite in forma di società per azioni e abbiano capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dall'art. 2327 c.c. per le S.p.A., seppur già autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, debbono necessariamente ottenere dalla Banca d'Italia l'autorizzazione all'iscrizione alla sezione speciale dell'albo di cui all'art. 106 TUB, al fine di poter esercitare la loro attività.

Sia per le società fiduciarie di nuova costituzione, sia per quelle ad oggi esistenti in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo *ex art. 106 TUB*, l'autorizzazione di Banca d'Italia interviene *“in seconda battuta”*, ossia nei confronti di società fiduciarie già autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come noto, nelle more dell'emanazione delle Istruzioni di vigilanza con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d decreto competitività) è stato modificato l'art. 2327 c.c. ed il limite di capitale minimo per le società per azioni è stato portato da 120.000 euro a 50.000 euro. Il suddetto decreto legge è stato convertito in legge dalla l. 11 agosto 2014, n. 116. Va considerato che dalla fissazione di tale importo dipende il requisito di entità minima del capitale delle società fiduciarie che dovranno iscriversi alla sezione speciale dell'art. 106 TUB. Infatti l'art. 199 del TUF non prevede un riferimento fisso, ma mobile, facendo riferimento per le società fiduciarie al limite del doppio del capitale minimo previsto dal codice civile per le società per azioni.

Si suggerisce di mantenere, così come nella norma primaria, il riferimento alla disciplina codicistica e di non esprimersi sull'entità del capitale in valore assoluto, oppure di emendare il riferimento a 100.000 euro.

Codesta Banca d'Italia correttamente riferisce il requisito di capitale alle sole società fiduciarie non controllate da una banca o da un ente finanziario.

Sempre in tema di capitale potrebbe essere chiarito che, nonostante l'applicabilità del Titolo I, Sezione II, che a sua volta rimanda alla Sezione VI, par. 3 con riferimento ai poteri conferiti a codesta Banca d'Italia di accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del "*patrimonio*" della società istante, si chiede di confermare che i requisiti sono di capitale, considerata che le società fiduciarie sono sottratte al regime previsto per gli intermediari finanziari sul patrimonio di vigilanza.

Con riguardo all'oggetto sociale, si conviene sul fatto che il novero delle attività sarà quello risultante dalla disciplina originaria (i.e. Legge n. 1966/1939) così come interpretata e integrata dalle disposizioni di attuazione, dalle disposizioni statutarie e dalle interpretazioni condivise con il Ministero dello Sviluppo Economico, oltretutto dagli ampliamenti in futuro derivanti da ogni altra fonte idonea.

Per gli esponenti aziendali viene richiesto il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 del TUB. Al riguardo, per le società fiduciarie, si ritiene ovvio sia considerata valida l'esperienza degli esponenti aziendali in una società fiduciaria al pari di quella nelle

banche e negli altri intermediari finanziari, ricomprendendo le società fiduciarie a tal fine nel settore e nella materia finanziaria.

Sempre in tema di esponenti aziendali, in assenza di un richiamo esplicito e quindi della non applicabilità alle società fiduciarie del TITOLO II, Capitolo 2, Sezione I, si chiede che venga confermato che nel settore fiduciario non viga il c.d. *interlocking*, ossia il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti, restando lo stesso confinato a quelle che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario.

Come noto, in caso di diniego iniziale dell'autorizzazione l'art. 199 del TUF prevede che *“il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione”*.

Tra le norme applicabili, in quanto compatibili, viene richiamato la Sezione IX *“Decadenza e revoca dell'autorizzazione”* del Titolo I capitolo 1 delle istruzioni di vigilanza. Ciò viene ribadito dal Par. 5 *“Cancellazione dall'albo”*.

Questi richiami si riferiscono non al diniego iniziale, ma ai casi di successiva revoca o decadenza dall'autorizzazione. Al riguardo sembrerebbe opportuno specificare che, similmente al caso di diniego iniziale dell'autorizzazione previsto dall'art. 199 del TUF, anche in quelli di revoca o di decadenza successiva si applica un meccanismo analogo e quindi non vi è obbligo di mutamento dell'oggetto sociale, quanto quello di far venir meno le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione, considerato che la perdita dell'autorizzazione di Banca d'Italia non comporta la perdita dell'autorizzazione ministeriale, né tantomeno l'automatica cancellazione da quell'albo.

Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Quanto all'organizzazione amministrativa e contabile ed ai controlli interni, il Provvedimento in consultazione precisa che sono applicabili il Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 2, sottoparagrafo "Funzione di revisione interna".

Come noto, in materia di antiriciclaggio e organizzazione e controlli interni, la Banca d'Italia ha già esercitato la potestà regolamentare con l'emanazione del Provvedimento del 10 marzo 2011 - in vigore dal 1° settembre 2011 -, recante puntuali disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Tale provvedimento, che ha tra i destinatari le società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF, ha disciplinato in modo dettagliato gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il richiamo operato nel Provvedimento alla Funzione di revisione interna si ritiene che non sia da estendere alle società fiduciarie, essendo sufficiente sul punto quanto già disposto nel citato Provvedimento del 10 marzo 2011.

Adeguatezza patrimoniale

Con riferimento all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri al contenimento del rischio, il Provvedimento in consultazione, diversamente dal primo, non richiamando le norme rilevanti sul punto, non dispone alcun requisito patrimoniale ulteriore a fronte del rischio operativo riveniente dalla mancata conformità alla normativa antiriciclaggio.

L'impostazione assunta da codesta Banca d'Italia appare ampiamente condivisibile e recepisce quanto esposto in più sedi dalla scrivente Associazione in termini di non necessità di tale requisito in ragione delle peculiarità dell'attività fiduciaria.

Con osservanza


Lucia Frascarelli
Segretario Generale